

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA di Camici Chirurgici DPI sterili e non sterili per l'emergenza Coronavirus

ART. 1

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA USL UMBRIA 2 – Viale D. Bramante 37 – 05100 TERNI - Servizio Acquisizione Beni e Servizi. Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550. PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

ART. 2

OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente capitolato tecnico disciplina il contratto per la fornitura di Camici Chirurgici DPI sterili e non sterili per l'emergenza Coronavirus

Il contratto di fornitura avrà una durata di 6 mesi

ART. 3

PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA: REQUISITI GENERICI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura e dovranno, in particolare, essere conformi obbligatoriamente alle registrazioni e/o certificazioni, richieste per legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.

In particolare, gli articoli oggetto della fornitura dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente documento all'allegato A "Specifiche tecniche e quantità prodotti" e in tutta la documentazione di gara in termini di caratteristiche tecniche minime, materiali utilizzati, volumi, eventuale sterilità ed essere di recente produzione, con almeno i due terzi (2/3) della loro validità temporale al momento della consegna presso l'Azienda.

ART. 4

PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA: CARATTERISTICHE TECNICHE - REQUISITI MINIMI

La fornitura, oggetto della presente gara, dovrà essere conforme alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario.

CARATTERISTICHE MINIME:

Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura sono indicate nell'allegato al presente capitolato (**ALLEGATO A**).

I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento, per tutto il periodo di validità degli stessi.

Il confezionamento deve essere idoneo a permettere una facile prelevabilità. Sulla confezione devono essere riportate in lingua italiana le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

ART. 5

FABBISOGNO

Le quantità indicate nell'Allegato A si riferiscono al fabbisogno presunto, sono indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche variabili e non esattamente predeterminabili; pertanto il fornitore non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori, e non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio,

qualora l'Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati.

ART. 6

IMPORTI A BASE D'ASTA

Il valore complessivo della fornitura, per la durata contrattuale di **6 mesi è pari ad € 127.500,00** (IVA esclusa) e precisamente **LOTTO 1 € 60.000 e LOTTO 2 € 67.500**. Le offerte economiche non dovranno essere né pari né superiori agli importi a base d'asta.

ART. 7

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per singolo lotto.

Le offerte validamente pervenute saranno sottoposte ad un soggetto esperto per la verifica dell'idoneità e rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel presente capitolato.

ART. 8

CONDIZIONI DI FORNITURA

Considerata l'urgenza derivante dall'attuale emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del coronavirus e dell'opportunità di predisporre delle misure necessarie a garantire nell'immediato la protezione degli operatori sanitari si chiede alle Ditte Fornitrici di consegnare il 30% della fornitura immediatamente al ricevimento dell'ordine e la restante fornitura in consegne mensili.

ART.9

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI

La consegna dei prodotti oggetto di fornitura, esattamente rispondenti a quanto presentato in sede di gara ed aggiudicato, dovrà essere effettuata con spese a carico della ditta aggiudicataria **entro 7 gg.** dalla data di invio degli ordinativi di acquisto che, di volta in volta, saranno emessi dai Servizi Farmaceutici aziendali, con puntuale indicazione dei luoghi di consegna orari e recapiti dei referenti. In relazione al primo ordine di acquisto si rinvia a quanto stabilito all'ART.8.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile: la ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Il fornitore dovrà garantire le consegne anche in caso di scioperi ed altri impedimenti da qualsiasi causa dipendenti e dovrà comunque comunicare tempestivamente eventuali casi di impossibilità di consegna. La merce viaggia comunque e sempre a rischio del mittente il quale assume a proprio carico le spese di trasporto, imballo, facchinaggio, scarico dei prodotti. Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico.

I prodotti forniti dovranno essere accompagnati da regolari documenti di trasporto o altro documento idoneo, nei quali andranno indicate le descrizioni dei materiali, le quantità, il numero, il lotto e la scadenza, la data e il numero dell'ordinativo.

All'atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo di conformità tra quanto ordinato e quanto consegnato all'incaricato dell'Azienda USL Umbria2.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

L'accettazione della merce consegnata non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non

rilevati all'atto della consegna ma accertati in seguito, al momento dell'immissione del prodotto al consumo o in seguito a controlli effettuati da personale specializzato interno o esterno. In tal caso i prodotti contestati verranno tenuti a disposizione del fornitore per eventuali verifiche in contraddittorio e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, per una immediata sostituzione.

In caso di contestazione l'Azienda USL Umbria 2 potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo. In tal caso la merce deve essere consegnata in tempo utile in modo tale che l'Azienda USL Umbria 2 non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

In caso di ritardo o di mancata consegna dei prodotti ordinati o di sostituzione dei prodotti contestati, nonché di ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, fermo l'obbligo del fornitore di avvertire tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del contratto e in subordine il Dipartimento Assistenza Farmaceutica, indicando in maniera specifica le ragioni, le modalità e i tempi previsti per la risoluzione del problema legato al ritardo o alla mancata consegna, l'Azienda Sanitaria, ferma restando la facoltà di procedere all'applicazione delle penali, avrà facoltà, fino alla comunicazione scritta del fornitore di essere nuovamente in grado di evadere gli ordini trasmessi, senza alcuna formalità, di approvvigionarsi presso altre ditte addebitando alla ditta appaltatrice le maggiori spese sostenute oltre all'applicazione di eventuali penali.

L'accettazione della merce da parte del magazzino farmaceutico e/o servizio preposto non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevabili.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua superiore ai 2/3 del totale; qualora il fornitore non disponga di prodotti aventi la validità residua richiesta, dovrà informarne preventivamente il Direttore dell'esecuzione del contratto e in subordine il Dipartimento Assistenza Farmaceutica che valuterà se accettare o meno la merce con scadenza più breve; in caso di accettazione il fornitore sarà comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti che risultassero scaduti perché non utilizzati entro il periodo di validità residua. Al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste nella presente procedura o dichiarate dal fornitore in sede di offerta, l'Azienda si riserva inoltre la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dall'Azienda e/o dichiarati in sede di offerta, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese.

I prodotti dichiarati non conformi, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino di Azienda senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi allo stesso addebitati.

ART. 10

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora la ditta ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità rispetto a quelli analoghi aggiudicati, e che sono commercializzati in sostituzione di quelli aggiudicati, dovrà fornire, su richiesta, i nuovi prodotti in sostituzione di quelli aggiudicati, al prezzo offerto in gara.

La ditta fornitrice è tenuta a dare comunicazione all'Azienda degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando listini costantemente aggiornati. L'Azienda si riserva la facoltà di accettare o meno tale sostituzione.

ART. 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere emesse esclusivamente in formato

elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG), il numero completo dell'ordinativo d'acquisto emesso dai Servizi farmaceutici aziendali, ed il Codice Unico dell'Ufficio YOBN4H destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 03/04/13, comunque reperibile sul sito internet dell'Azienda USL Umbria 2.

Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura, entro il termine di 60 giorni (art. 4, co. 5, D.Lgs. 231/2002). Il termine decorre dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi. Il termine per la conclusione delle verifiche è di 60 giorni dal relativo avvio (art. 307 e 312 e ss. del DPR 207/2010).

Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL.

In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

ART. 12

TUTELA DELLA SALUTE DAI DANNI DA FUMO

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento aziendale per la tutela della salute dai danni da fumo" approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 2 n. 966 del 28/12/2016, reperibile sul sito internet aziendale, dove può essere scaricato attraverso il seguente link <http://www.uslumbria2.it/amministrazionetrasparente/regolamenti-e-procedure-aziendali>

ART. 13

VALUTAZIONE DEL FORNITORE

L'appaltatore prende atto che verrà sottoposto a valutazione sull'esecuzione del contratto secondo i criteri della procedura operativa "Valutazione periodica fornitori beni sanitari (POs 04 SABS 15/09/2015)", reperibile sul sito internet aziendale, dove può essere scaricata attraverso il seguente link <http://www.uslumbria2.it/pagine/per-i-fornitori-000>

ART. 14

INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora la verifica di conformità di cui sopra non abbia esito positivo, la stazione appaltante, invierà alla ditta aggiudicataria contestazione dell'addebito a mezzo PEC o raccomandata AR. La ditta aggiudicataria entro il termine massimo di sette giorni dal ricevimento delle contestazioni potrà addurre le proprie deduzioni. In caso di valutazione negativa delle deduzioni, la stazione appaltante applicherà alla ditta aggiudicataria una penale pari all'1/1000 (uno per mille) per ogni giorno solare sino alla data della verifica positiva.

La penale di cui al comma precedente sarà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo nella consegna o nella sostituzione della merce contestata, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito.

Resta convenuto che la Ditta Aggiudicataria s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti

non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica.

Qualora l'ammontare delle penali addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui sopra superi il dieci per cento del valore del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali sopra prevista non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Sono fatte salve le ragioni del fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienza di terzi, od imputabili alla Azienda Sanitaria.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali che abbiano comportato contestazioni formali ha facoltà di risolvere il contratto senza che il Fornitore possa vantare diritto alcuno.

In particolare l'Azienda Sanitaria potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), e risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- in caso di applicazioni di penali per inadempimento pari al 10% del valore del contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria porrà a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato.

ART. 16

RECESSO

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione al fornitore, con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC o raccomandata A.R.:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sull'Osservatorio dei contratti pubblici (www.avcp.it) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con

modificazioni con L. 135/2012;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura;
- in caso di aggiudicazione di gara da parte della centrale di acquisti regionale, o di altra centrale di acquisti con adesione obbligatoria a carico dell'Azienda ULS Umbria2, e comprensiva di prodotti analoghi a quelli inclusi nel presente capitolato.

In tali casi il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria delle forniture regolarmente effettuate, secondo i corrispettivi e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il foro competente è quello di Terni. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI

ART.18 NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato Tecnico, Condizioni Generali di contratto, le regole ECC) nonché in generale a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'istanza è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 s.m.i.

Questa Azienda U.S.L., "*Titolare del trattamento dei dati*", informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :

- dati identificativi,
- altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.,
- dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice,

sono oggetto di trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile del Servizio Acquisizione Beni e Servizi di questa Azienda.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli artt.3 (necessità) e 11 (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione vigente. I dati

sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatrici di gare, potranno essere comunicati nell'ambito delle altre Aree, Servizi o ad altri Uffici amministrativi dell'Azienda, per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: all'Ufficio Territoriale del Governo, all'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto stabilito dalle norme vigenti, all'autorità giudiziaria nei casi previsti e ai soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.; i dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso degli operatori economici.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Il **Titolare** del trattamento dei dati è l'Azienda U.S.L. Umbria 2, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore* con sede in Viale D. Bramante,37 05100 Terni .

Il **Responsabile** del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro tempore* del Servizio Acquisizione Beni e Servizi, con sede presso Nuovo Ospedale San Giovanni Battista – Via Massimo Arcamone - 06034 Foligno (PG).

Per eventuali chiarimenti/comunicazioni in ordine ad aspetti amministrativi, contattare presso Servizio Acquisizione Beni e Servizi:

R.U.P.: Dott.ssa Patrizia Maestri – Dirigente Servizio Acquisizione Beni e Servizi – patrizia.maestri@uslumbria2.it tel. 0742/339374

Istruttore: Dott.ssa Mariella Pinchi – mariella.pinchi@uslumbria2.it tel. 0742/339 382

Per eventuali chiarimenti/comunicazioni in ordine ad aspetti tecnici, contattare il Dirigente Farmacista referente - Dott. ssa Francesca De Simone - francesca.desimone@uslumbria2.it - tel 0744-740255/ 07440-204294